



# COMUNE DI CASTILENTI

Provincia di Teramo

Cap. 64035 – Tel. 0861/999113 – Fax 0861/999432

P.I. 00824050678 – CCP. 10705648

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 8**

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 8 DEL 04-05-2020**

**Oggetto: RIAPERTURA DEL CIMITERO COMUNALE DA LUNEDI' 4 MAGGIO 2020.**

### **IL SINDACO**

**VISTA** la Delibera Del Consiglio Dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi in Italia, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili quali il COVID-19;

#### **RICHIAMATI:**

- il **Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020**, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il **DPCM del 23 febbraio 2020** recante *Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*;
- il **DPCM del 25/02/2020**, avente ad oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*";
- il **DPCM del 1° marzo 2020**, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*";
- il **Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020**, recante "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il **DPCM del 4 marzo 2020**, avente ad oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- i **DPCM del 8 Marzo 2020, del 9 Marzo 2020, del 11 Marzo 2020 e del 22 Marzo 2020** concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
- i **DD.LL. 17/03/2020 n. 18 e 25/3/2020 n. 19**, in particolare l'art. 3 che, in riferimento al potere di ordinanza sindacale, testualmente recita: "*2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1. 3. Le*

*disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.”;*

*-i DPCM del 1° Aprile 2020 e del 10 Aprile 2020 concernenti “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;*

*-le Indicazioni del Ministero della Salute del 08/04/2020 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione che prevede alla lettera G punto 1 la chiusura dei cimiteri per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori;*

*-il DPCM del 26 Aprile 2020 concernente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;*

**CONSIDERATO** che il **D.P.C.M del 26 Aprile 2020** prevede espressamente:

*-art. 1 lettera d) che “è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera”;*

*-art. 1 lett. i): “...l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;*

**CONSIDERATI** il miglioramento e la stabilizzazione della situazione epidemiologica all'interno del territorio del Comune di Castilenti;

**RITENUTO**, pertanto, che ricorrono le condizioni di necessità che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

**PRECISATO** che la presente ordinanza non si pone in contrasto con le disposizioni statali dettate a presidio delle ragioni emergenziali in argomento;

**VISTO** l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotta con atto motivato, provvedimenti, anche contingibili ed urgenti per tutelare la salute pubblica;

**VISTO** l'art. 32 della L.23/12/1978 n.833;

## **ORDINA**

per i motivi in premessa che si intendono integralmente riportati:

resta pertanto sospesa, all'interno dei cimiteri, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata e continua ad essere garantita la disponibilità delle camere mortuarie all'interno dei cimiteri comunali e delle cappelle, per la custodia temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie cittadine o provinciali;

**- la riapertura a far data da lunedì 4 maggio 2020** e fino al perdurare delle attuali misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto, **del cimitero comunale di Castilenti con il seguente orario:**

**CIMITERO CASTILENTI CAPOLUOGO**  
**aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:30**  
**pomeriggio CHIUSO**

**e con le seguenti prescrizioni:**

- L'accesso al cimitero, al fine di evitare assembramenti e garantire la distanza interpersonale di sicurezza, è così contingentato: accesso consentito a massimo 25 persone contemporaneamente;
- L'accesso è consentito, con le limitazioni di cui al punto precedente, a tutte le persone munite di mascherina;
- Dovrà essere rispettato il divieto di assembramento, sia all'esterno che all'interno dell'area cimiteriale e dovrà essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
- Ciascuna persona potrà trattenersi per massimo 30 minuti;
- È consentita la presenza di una sola persona per cappella;
- Durante le operazioni cimiteriali di tumulazione, inumazione, estumulazione e esumazioni l'accesso è consentito esclusivamente al personale preposto ai servizi funerari, ai ministri di culto e ai familiari fino ad un massimo di 15 persone e sempre che vengano rispettate le disposizioni di cui ai precedenti punti (uso di mascherine e distanza interpersonale di almeno 1 metro).
- resta pertanto sospesa, all'interno del cimitero, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata e continua ad essere garantita la disponibilità delle camere mortuarie all'interno del cimitero comunale e delle cappelle d'angolo non assegnate, per la custodia temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie cittadine o provinciali;

**INFORMA**

L'inosservanza della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

**DISPONE**

1. sia assicurata la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale;
2. che la presente ordinanza sia trasmessa a:
  - Ufficio Territoriale del Governo
  - Commissariato di Pubblica Sicurezza Atri;
  - Comando Stazione Carabinieri Atri;
  - Comando di Polizia Locale
  - Ufficio LL.PP.- C.O.C. Atri

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Demanda alla Polizia Locale di Atri e alle Forze di Polizia presenti sul territorio la vigilanza della presente ordinanza.

Il Responsabile del procedimento  
Leone Antonio

Il Dirigente  
Sindaco